

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TUTELA DELLE ACQUE E DIFESA DEL SUOLO E
DELLA COSTA

Oggetto: Classificazione delle acque di balneazione ai sensi del D.Lgs. 116/08 e del DM 30marzo 2010, recepimento della direttiva 2006/7/CE. Stagione Balneare 2021.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

VISTA la D.G.R. n. 1333 del 08/10/2018 con la quale è stata ridenominata la Posizione di Funzione "Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa" e la sua declaratoria nell'ambito del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio;

VISTA la D.G.R. n. 1434 del 29/10/2018 con la quale è stato confermato all'Ing. Stefania Tibaldi l'incarico di direzione della Posizione di Funzione "Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa" nell'ambito del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio a decorrere dal 01/11/2018;

DECRETA

1. di classificare, ai sensi degli artt. 7 ed 8 del D. Lgs. 116/08, le acque costiere marine, lacustri e fluviali destinate alla balneazione per la stagione balneare 2021 e specificate nell'elenco di cui all'Allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere il presente atto al Ministero della Salute e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
3. di comunicare il presente decreto agli enti interessati, per i necessari adempimenti di rispettiva competenza, anche in attuazione delle NTA del PTA, quali i Comuni, le Province, gli EGATO, gli Enti Gestori del servizio idrico integrato ed ARPAM;
4. di disporre la pubblicazione del presente decreto in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, e nel portale regionale www.regione.marche.it, affinché tutti i soggetti pubblici e privati interessati possano acquisirne conoscenza;
5. di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 07/08/1990 n. 241, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla data di ricevimento o di pubblicazione del presente atto, oppure, ricorso in opposizione con gli stessi termini, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.



Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(*Nardo Goffi*)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Direttiva comunitaria 2000/60/CE;

Direttiva comunitaria 2006/7/CE;

D.M. Sanità 29.1.1992, concernente l'aggiornamento delle norme tecniche;

Legge 30 maggio 2003, n. 121, dispositivo di modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione;

Legge 28 luglio 2004 n. 192 recante il differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione;

D. Lgs. n. 152/06 relativo alle disposizioni in materia ambientale (art. 83);

D.Lgs. 11 luglio 2007, n. 94 relativo all'attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, per la parte relativa all'ossigeno disciolto;

D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 sull'Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE;

Decreto 30 marzo 2010 (G.U. n. 97 del 24 maggio 2010) – Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;

Decreto 19 aprile 2018, di modifica del decreto 30 marzo 2010, recante definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione.

Piano regionale di Tutela delle Acque – (D.A.A.L.R. n. 145 del 26/01/2010), in particolare agli artt. 35 e 36;

Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Tutela delle Risorse Ambientali del 26 ottobre 2010 n. 204/TRA_08 “Individuazione delle acque di balneazione ai sensi del D.Lgs. 116/08 e del decreto di attuazione (DM 30 marzo 2010), per il recepimento della direttiva 2006/7/CE. Integrazione alle DDGGRR 453/10 e 452/10 - Stagione Balneare 2010.”.

DGR del 12/04/2021 n. 419 “Acque di balneazione; inizio stagione balneare 2021: adempimenti regionali relativi all'applicazione dell'art. 4 del D. Lgs. 116/08 e dei decreti attuativi e adozione del programma di sorveglianza algale. Attuazione della direttiva n. 2006/7/CE sulla qualità delle acque di balneazione.”;

Motivazione

Con D.Lgs. 30 Maggio 2008, n. 116 è stata recepita la direttiva 2006/7/CE del 15 Febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 76/160/CE, e pertanto è stato anche abrogato il DPR 470/82 di recepimento della direttiva 76/160, norma in vigore fino al 24 maggio 2010.



L'iter di recepimento della Direttiva 2006/7/CE, avviato col D.Lgs n. 116/08, è stato completato il 30 Marzo 2010 con l'approvazione del D.M. 30 marzo 2010, la cui pubblicazione, sul Supplemento ordinario n. 97 alla G.U. n. 119 del 24.05.2010, ne ha avviato di fatto l'applicazione.

Dalla stagione balneare 2011 devono essere pertanto applicate, da parte di Regione, Comuni, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente delle Marche (ARPAM), tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. 116/08 e nel Decreto attuativo 30 Marzo 2010.

Per l'anno 2021 la Regione Marche ha emanato il provvedimento di propria competenza, ovvero la DGR n. 419/21, che individua le zone idonee e non idonee alla balneazione, i punti di campionamento lungo la fascia costiera per l'esecuzione del monitoraggio microbiologico di controllo ed alcune misure per adempiere alla normativa vigente.

Il monitoraggio è iniziato nella seconda metà del mese di aprile, con il controllo preventivo, e successivamente durante la stagione balneare che è iniziata l' 1 maggio, ed ha effettuato la ricerca dei parametri microbiologici Escherichia coli ed Enterococchi Intestinali e si è conclusa il 3 ottobre con la fine della stagione balneare. La frequenza di campionamento è stata indicata dalla Regione Marche all'ARPAM, esecutore del monitoraggio microbiologico, nel Paragrafo G dell'allegato 1 della sopra citata delibera regionale.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 116/08, l'allora PF Tutela delle Risorse Ambientali, competente in materia, ha provveduto all'individuazione delle acque di balneazione (BW) con Decreto DDPF del 26 ottobre 2010 n. 204/TRA_08 e tale decreto è stato oggetto di aggiornamento con DGR 356/15, DGR 367/16, DGR 373/17, DGR 454/18, DGR 497/19, DGR 494/20 e in ultimo dalla DGR 419/21.

Ai sensi dell'art. 4 lettera d) del D.Lgs. 116/08, al termine della stagione balneare 2021, entro il 30 novembre 2021, l'ufficio regionale preposto predispone, sulla base delle risultanze analitiche della stagione balneare trascorsa e per la successiva comunicazione alla Commissione Europea da parte del Ministero della Salute, la classificazione delle acque di balneazione, approvando le classi delle BW entro fine anno.

La classificazione, ottenuta a seguito del confronto tra la proposta presentata da ARPAM secondo i criteri dell'allegato 1 del D.Lgs. 116/08 con la "Relazione annuale sulla qualità delle acque di balneazione - stagione balneare 2021" e la tabella "011reportStagionali" scaricata dal Portale delle Acque di Balneazione del Ministero della Salute nella sezione REPORT UE (tabelle "**Informazioni Stagionali**" e "**Risultati del monitoraggio**"), è rappresentata nella tabella 1 riportata nell'allegato al presente provvedimento. Tale Tabella indica la classe di qualità ottenuta da ogni acqua di balneazione (BW) a seguito del monitoraggio effettuato da ARPAM secondo un calendario stabilito prima della stagione balneare.

La chiusura dei report da inviare alla UE è avvenuta il giorno 30 dicembre 2021, a seguito di verifiche con il ministero della Salute, e solo dopo questa azione è stato predisposto il presente provvedimento.

Nella stagione balneare 2021 le BW eccellenti sono state 228, mentre quelle classificate buone sono state 16. Le acque con classificazione eccellente e buona rappresentano ancora una volta la percentuale (98.56 %) più rilevante nella Regione Marche e sono incrementate nel 2021 – tabella 2 dell'Allegato.

Nella tabella 3 dell'Allegato è rappresentato il confronto delle BW tra la stagione balneare 2021 e quelle precedenti (2020 e 2019).



Le acque di balneazione (BW) che hanno avuto un **peggioramento** della qualità, e che ha portato al loro declassamento sono sei (6). Su tali acque (BW) dovranno essere attuate le azioni previste dall'art. 35 delle Norme tecniche d'attuazione del PTA (DAALR 145/10) – tabella 4 dell'Allegato.

I Comuni interessati da tale declassamento sono Porto Recanati, Porto Sant'Elpidio e Caldarola; lo scorso anno era Pesaro.

Le acque di balneazione che hanno avuto un **miglioramento** della qualità, che ha portato ad una classe di qualità più elevata, sono undici (11) – tabella 5 dell'Allegato.

Le tre nuove BW di Porto San Giorgio, individuate nel 2020, sono state classificate eccellenti.

Tuttavia 47 acque di balneazione, circa il 18,5% del totale, hanno avuto eventi che hanno portato ad eventi di chiusura temporanea (tabella 6 – Allegato); 31 BW sono state interdette temporaneamente (YTG) perché gestite con Ordinanze Sindacali gestionali in via precauzionale data la presenza di scolmatori di acque reflue urbane, 15 sono state oggetto di chiusure temporanee (YT) per mancata conformità delle analisi.

Gli eventi complessivi di chiusura sono stati 237, lo scorso anno erano stati 389, di cui 222 (366 nel 2020) per effetto delle Ordinanze gestionali e 14 (23 nel 2020) per mancata conformità analitica delle acque.

I giorni di chiusura complessiva per mancata conformità analitica delle 14 BW è pari a 182 gg totali, mentre quelli determinati dalle chiusure gestionali sono pari a 673 gg totali (1.041 nel 2020); i giorni balneari totali, considerando che le giornate della stagione balneare sono per l'anno 2021 pari a 156 gg e che le BW regionali sono 254, sono state pari a 39.624 giornate.

Con la DGR 419/21, all'allegato 1 paragrafo E tabella 1_E, quattro (4) acque di balneazione (BW) sono state interdette alla balneazione permanentemente, in base alla classificazione del quadriennio precedente (2017/2020) e per il potenziale alto rischio igienico sanitario di contaminazione delle acque marine, in quanto soggette alle pressioni diffuse indicate nell'elenco sottostante; tali acque non hanno modificato la loro classificazione durante la stagione balneare 2020 ad eccezione della BW evidenziata in verde.

Id BW	Classe 2020	misura	motivazione
IT011042032008	4	YP	Foce Fiume Musone - attività antropiche (ARU, agricoltura)
IT011043042001	4	YP	Foce Fiume Musone - attività antropiche (ARU, agricoltura)
IT011043042015	4	YP	Foce Fiume Musone - attività antropiche (ARU, agricoltura)
IT011109034007	4	YP	Foce Fiume Chienti - attività antropiche (ARU, agricoltura)

Tra le 4 BW precluse permanentemente (YP) dal provvedimento regionale 419/21 all'inizio della stagione balneare solo la BW IT011042032008 ha avuto campionamenti un risultato non conformi (evento del 30/08/21).

Le azioni da intraprendere per migliorare queste BW sono correlate alle azioni di risanamento dei fiumi e dei bacini idrografici afferenti, per cui le azioni significative da intraprendere sono complesse e articolate su più interventi.



Le principali misure adottate sono relative all'allaccio dei collettori di acque reflue urbane (ARU) agli impianti di depurazione e/o all'ampliamento della capacità degli impianti, dove necessario, e alle misure intraprese per il contenimento degli apporti agricoli, attraverso il programma d'azione, previsto per le zone vulnerabili da nitrati (ZVN).

Le acque di balneazione che presentano classificazione scarsa e sono state oggetto di vari superamenti dei limiti devono essere risanate e/o non adibite a scopi balneari; tale condizione, protratta nel tempo (più di cinque anni) potrebbe avviare un contenzioso con la COM della UE, per inadempienza alla direttiva 2006/7/CE; per questo motivo devono essere ricercate le cause significative e devono essere avviate azioni e misure di miglioramento.

Tutto quanto sopra indicato permette di determinare le classificazioni delle acque di balneazione della Regione Marche riportate nell'Allegato al presente provvedimento, sua parte integrante e sostanziale, secondo la seguente classificazione (legenda riportata nel DM 30 marzo 2010, allegato F, Tabella 2, attributo – classe):

1 = qualità eccellente, 2 = qualità buona, 3 = qualità sufficiente, 4 = qualità scarsa, 5 = insufficientemente campionato, 6 = nuova (non è ancora possibile fare una classificazione), 7 = cambiamenti (non è ancora possibile fare una classificazione dopo i cambiamenti), 8 = conforme ai valori guida e ai valori obbligatori, 9 = conforme ai valori obbligatori, 10 = conforme ai valori guida.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell'istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto si propone di decretare quanto riportato nel dispositivo del presente atto.

Il responsabile del procedimento
(*Luigi Bolognini*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato al Decreto di classificazione stagione balneare 2021

